

MARIO F. POMPEDDA

IL VALORE PROBATIVO DELLE DICHIARAZIONI
DELLE PARTI NELLA NUOVA GIURISPRUDENZA
DELLA ROTA ROMANA

1. Introduzione. — 2. Concetto di prova nel giudizio canonico. — 3. Finalità della prova: la certezza morale. — 4. Sistematica delle prove nel processo canonico. — 5. Concetto di dichiarazione delle parti e confessione delle parti. — 6. Valutazione delle dichiarazioni delle parti e della confessione delle parti, secondo il CIC/1917: *a*) in genere; *b*) in specie nelle cause di nullità di matrimonio. — 7. La prospettiva del CIC/1983. — 8. La nuova giurisprudenza della Rota Romana in merito: *a*) cause ob metum: 1) Esposizione analitica delle sentenze; 2) Sintesi della giurisprudenza; *b*) cause ob simulationem: 1) Esposizione analitica delle sentenze; 2) Sintesi della giurisprudenza. — 9. Conclusione. — 10. Bibliografia indicativa.

1. *Introduzione.*

Volendo fare una esposizione della nuova — *nuova* in quanto conseguente all'entrata in vigore del *Codex Iuris Canonici* promulgato nel 1983 — giurisprudenza della Rota Romana in materia di *valutazione probativa* delle dichiarazioni delle parti, specificamente nelle cause di *nullità di matrimonio*, ritengo sia necessario uno sguardo innanzi tutto sul *concetto di prova* nel giudizio canonico, e poi sulla *posizione dottrinale-giurisprudenziale anteriore*, sia pure in modo schematico e sintetico.

Ciò si rende necessario *per due motivi*: prima di tutto, per rendersi conto dell'eventuale progresso verificatosi in argomento; e, secondariamente, per poter valutare se realmente novità vi è stata o comunque se in tal senso è stata recepita la normativa del 1983 dalla giurisprudenza della Rota.

2. *Concetto di prova nel giudizio canonico.*

Provare significa dimostrare la certezza di un fatto o la verità di una affermazione. Nei *processi* la prova dei fatti controversi ha e segue

il suo metodo speciale, che è soggetto a determinati precetti e norme. Comunque l'importanza della *prova giudiziale* risulta dagli assiomi o aforismi giuridici: « *allegare nihil et allegatum non probare paria sunt* »; « *idem est non esse aut non probari* ».

I Canonisti descrivono e definiscono la *prova giudiziale* come la dimostrazione di un fatto dubbio e controverso fatta al giudice per mezzo di argomenti legittimi. In questa definizione sono contenuti diversi elementi che la compongono e la circoscrivono:

1) un *mezzo istruttorio*; 2) l'*azione illustrativa* che è svolta e prodotta dal mezzo a favore o contro il fatto dubbio e controverso: ciò costituisce la finalità o *effetto immediato* della prova; 3) il *destinatario*, che è il *giudice*; 4) l'*effetto ultimo* o finale che consiste nel produrre nell'animo del giudice, previo il giudizio estimativo sull'efficacia del mezzo istruttorio, la *certezza morale* circa la verità storica dei fatti allegati, oggetto della prova.

Quindi nella definizione di prova giudiziale deve essere e risultare distinto *lo scopo cioè il fine o effetto* della prova, che consiste nella persuasione prodotta nell'animo del giudice, dai *mezzi o strumenti* particolari di prova, e dalla stessa *attività svolta o deduzione illustrativa*, nella quale, secondo le modalità e la forma prescritte dall'ordinamento giudiziale, i vari mezzi di prova vengono proposti.

I *mezzi di prova* sono i modi o strumenti che la legge ammette perché la prova possa essere portata cioè dedotta al processo; essi sono, per esempio: le dichiarazioni delle parti, le testimonianze, i documenti, l'ispezione, le relazioni peritali, gli indizi.

3. *Finalità della prova: la certezza morale.*

Come è chiaro dalla definizione del concetto di prova giudiziale, la finalità o effetto ultimo di essa è il raggiungimento (soggettivamente nell'animo del giudice) o la produzione (oggettivamente nell'opera di chi propone i mezzi) della *certezza morale*.

Senza affrontare qui tutti gli aspetti che questo concetto comporta, sia sufficiente richiamare due brani da due discorsi pronunziati da Pro XII e rivolti alla Rota Romana, rispettivamente il 3 ottobre 1941 e il 1° ottobre 1942.

« ... la sentenza di nullità non può essere negata a chi, secondo le prescrizioni canoniche, giustamente e legittimamen-

te la chiede, purché consti dell'asserita invalidità, per quel *constare* che nelle cose umane suol dirsi ciò di cui si ha *morale* certezza, che cioè escluda ogni dubbio prudente, ossia fondato su ragioni positive. Non può esigersi la certezza assoluta della nullità, la quale cioè escluda non solo ogni positiva probabilità, ma anche la mera possibilità del contrario ».

« Talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e di prove, che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio ».

4. *Sistematica delle prove nel processo canonico.*

Il primo principio che regola la sistematica delle prove nel processo canonico ci viene dato nel *can. 1526 par. 1: l'onere della prova incombe su colui che afferma*. Il principio, derivato dal diritto romano, attribuisce l'onere della prova a chiunque affermi, sia esso attore sia esso parte convenuta. Esso vale direttamente per le parti, così che in mancanza di prova esse ne conoscono la conseguenza; ma vale come norma e quindi indirettamente anche per il giudice.

Il secondo principio — che richiamiamo perché ha diretta attinenza all'oggetto di questo nostro argomento — è contenuto nel citato *can. 1526 par. 2, 2°*: non hanno cioè necessità di essere provati quei fatti asseriti da una delle parti contendenti e ammessi dall'altra parte, a meno che per diritto o dal giudice si richieda tuttavia la prova. Non vi è infatti controversia in ciò in cui fra i litiganti esiste mutuo accordo: tuttavia la legge o il giudice possono esigere la prova dei fatti addotti, quando si tratti di questione che interessa il *bene pubblico*, ovvero di materia che comporti conseguenze cui i litiganti *non possono rinunciare*.

Il terzo principio, contenuto ed espresso nel *can. 1527 par. 1*, è che nel processo canonico possono essere addotte prove di qualsiasi natura, purché siano *utili* alla conoscenza della causa e siano *lecite*.

5. *Concetto di dichiarazione delle parti e confessione delle parti.*

Non è corretto confondere la *dichiarazione della parte* — che costituisce un atto processuale — con la *confessione giudiziale o extragiudiziale* che sia: infatti non ogni dichiarazione di parte contiene

una confessione, né il valore probatorio della confessione è applicabile a qualsiasi dichiarazione.

La *confessione*, in linea generale, è l'affermazione di ciò che costituisce l'intendimento perseguito dalla parte avversa, ovvero è l'affermazione fatta da uno dei litiganti di essere vero cioè il fatto a lui contrario e favorevole all'avversario.

Più esattamente, seguendo il testo codiciale del *can. 1535*, possiamo offrire una nozione rigorosa e specifica della *confessione giudiziale*. In tale definizione noi ritroviamo i seguenti elementi:

1) *la persona che confessa*, la quale è una delle parti, attore o convenuto; quindi non sono né il procuratore o l'avvocato, né ancor meno un teste della parte o un terzo;

2) *l'oggetto* sono i fatti che in concreto debbono essere provati in giudizio dalle parti, in quanto sono rilevanti per la controversia;

3) *una affermazione*: colui che confessa afferma in concreto un fatto che la parte avversa adduceva in suo proprio favore, e dal quale risulta che lo stesso fatto affermato da ambo le parti resta fuori discussione;

4) *per iscritto oppure oralmente*: la confessione cioè avviene mediante uno scritto che viene presentato al tribunale oppure oralmente, anche se, in questo secondo caso, è bene affidarlo ad uno scritto in atti che documenti il notaio;

5) *dinanzi al giudice competente*;

6) *spontaneamente o a richiesta del giudice*;

7) *contro se stesso*: questa è la nota caratteristica della confessione e ne è condizione indispensabile; la forza infatti di essa confessione deriva da principî quali: « nemo contra se agere censetur »; « facile est mentiri pro se, difficillimum mentiri contra se ».

6. *Valutazione delle dichiarazioni delle parti e della confessione delle parti, secondo il CIC/1917.*

a) *in genere.*

Come ben si sa, nel CIC del 1917 il titolo « De interrogationibus partibus in iudicio faciendis » era premesso al titolo « De probationibus ». Il *fine* cui sono ordinati gli *interrogatori delle parti* è duplice: da una parte essi servono a che il giudice sia pienamente edotto circa il fatto che sta a fondamento della controversia; dall'altra parte, essi sono finalizzati a che sia reso più facile e più spedito co-

noscere la stessa istruzione del giudizio, e soprattutto conoscere più chiaramente le circostanze del fatto circa le quali debbono essere espletate le prove.

In specie circa la *confessione delle parti* la dottrina che ruota attorno al CIC del 1917 non sembra univoca, almeno nelle sue espressioni verbali.

Per taluni — per esempio per il WERNZ-VIDAL-CAPPELLO — la confessione semplicemente non è ritenuta di alcun giovamento se viene resa circa una causa « favorevole », per esempio ove si tratti di processo contro il valore del matrimonio; parimenti la confessione, almeno in via ordinaria, manca di forza probativa se il fatto asserito ridonda in favore di colui che confessa. Si insiste quindi sul concetto per cui la confessione deve essere fatta contro se stesso e in favore della parte avversa (cfr. can. 1750 CIC/1917).

Per altri, invece — come per esempio per LEGA-BARTOCETTI — si ha una presentazione più sfumata e, diremmo, possibilista. Innanzi tutto, secondo costoro, non si può negare che secondo l'intenzione del legislatore la confessione è annoverata fra le prove: e ciò già per il fatto che il capitolo « de confessione partium » è incluso sotto il titolo « de probationibus » (bene inteso nel CIC/1917). Quindi nelle cause contenziose, in cui il litigante ha piena disposizione della propria cosa, la confessione deve a pieno titolo essere considerata come la migliore delle prove, la « regina delle prove ». Mentre, ove si tratti di cause penali e disciplinari, il valore della confessione subisce varie eccezioni.

Comunque la dottrina insiste ribadendo il contenuto del canone 1742 (del CIC/1917), secondo cui, nelle cause in cui il bene pubblico esige che la verità del fatto sia posta fuori dubbio, il giudice è tenuto ad interrogare le parti tutte le volte che egli ritenga ciò necessario, ovvero opportuno a stabilire la verità del fatto.

b) *in specie nelle cause di nullità di matrimonio.*

Ma naturalmente a noi qui interessa cogliere più da vicino e direttamente la dottrina e la giurisprudenza attinenti ai processi di nullità di matrimonio.

Riteniamo che fulcro centrale (ed anzi norma che ha dominato tutta la prassi anteriore al vigente Codice) sia costituito dall'*art. 117* della Istruzione « Provida Mater » della Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti del 15 agosto 1936. Giova ricordarla nella sua formulazione letterale: « *Depositio iudicialis coniugum non est apta ad probationem contra valorem matrimonii constituendam* ».

Il fondamento e, diremmo, la giustificazione di tale principio assoluto e perentorio veniva così espresso, in modo particolare dal BARTOCETTI: nel processo canonico di nullità matrimoniale, così come in tutti i processi, è principio fondamentale che nessuno prova per propria utilità, poiché chiunque può mentire a proprio vantaggio.

Possiamo subito qui osservare che detto principio, consacrato nella norma citata, poggia unicamente su un presupposto o presunzione (meglio diremmo, su un pregiudizio) che resta tutto da dimostrare, almeno nei processi canonici di nullità di matrimonio, per ogni situazione e per ogni singolo caso: che cioè colui il quale confessa (uno o l'altro o ambedue i coniugi) è necessariamente portato a mentire. Ne consegue che ove fosse provato con certezza che non esistono ragioni di mentire da parte dei coniugi, cadrebbe insieme il principio-norma testé ricordato. La cosa ha la sua specifica importanza, come si vedrà più avanti.

Del resto proprio lo stesso Autore poc'anzi ricordato notava che detto principio è disatteso non raramente dai giudici *nelle cause matrimoniali*, tanto che alle parti è attribuito un valore che egli chiama « eccessivo »; ammette tuttavia che le ragioni per cui il principio è disatteso alcune sono giuste, altre invece non sono ammissibili.

I *motivi giusti* per contrastare il principio enunziato dall'art. 117 sono soprattutto i seguenti:

1) il fatto che spesso, nelle cause matrimoniali, oltre alla confessione delle parti, si possono ottenere soltanto prove indirette o di conferma; per esempio: quando si tratta di vizi del consenso, o di *metus*: fatti tutti che sono interni cioè soggettivi, e quindi si fondano (e si possono fondare unicamente) sulla confessione della parte;

2) la supposizione del giudice che cioè le parti non mentiscono sotto giuramento in questione di tanta importanza: i mentitori, anzi gli spergiuri, e coloro che ottengono la dichiarazione di nullità senza fondamento, si porrebbero in una situazione spirituale molto peggiore di quanto essa non fosse prima dell'inizio della causa. Ma naturalmente si deve tener conto di casi e situazioni in cui la sentenza canonica di nullità costituisce fondamento per acquisire beni materiali (la dote, per esempio), ovvero ha efficacia anche civile;

3) i sacerdoti talora possono trasferire nel foro esterno le abitudini del foro interno: come cioè essi credono ai penitenti anche

quando parlano in proprio favore, altrettanto da giudici in tribunale accettano ciò benché, naturalmente, con maggiori cautele.

Pur riconoscendo come giusti tali motivi per recedere dalla applicazione assoluta del principio posto dall'art. 117, ancora l'Autore citato — e tutti noi conosciamo quanto influsso pratico ha avuto tale dottrina e tale indiscriminato uso della stessa norma — si sforzava, illustrandolo, di sostenere il principio ivi contenuto. Si deve, cioè, stare al principio aureo contenuto implicitamente nell'articolo e da sempre vigente nel diritto processuale: *manca cioè di forza probante la deposizione fatta dalla parte in proprio vantaggio*. Questa deposizione costituisce tutt'al più un *amminicolo*, cioè un *qualcosa di accessorio* che può giovare nella ricerca della verità, se però viene rafforzato da altri mezzi di prova e conferme, ma per sé non vale niente. In specie nelle cause di *metus* la deposizione di colui che ha subito costrizione (il *metum patiens*) contiene una qualche forza per la natura stessa delle cose: ma essa, perché possa costituire prova, deve essere confermata da altre deposizioni. Il che deve essere tenuto presente, soprattutto nelle cause di *difetto di consenso*, nelle quali talvolta possono essere tentate delle frodi contro la verità.

Questa dunque sembra essere la dottrina e la prassi incontrastate e dominanti nel periodo anteriore al vigente nuovo Codice: ma in realtà non mancarono fermenti di novità, ed anzi di vera opposizione, sia teorica che pratica, a quell'articolo e ai principî ivi sottesi.

Dobbiamo qui, innanzi tutto, ricordare un provvedimento (decreto con annessa istruzione) emanato dall'allora Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio in merito alle cause matrimoniali « *contra bonum sacramenti ex parte acatholicorum* », per il « *Vicariatus Apostolicus Sueciae* »: il decreto era dato in virtù dell'Udienza del 12 novembre 1947, e veniva stampato insieme con l'istruzione nel mese di aprile del 1951. Il decreto aveva rilevanza processuale; mentre nella « *Instructio servanda* » troviamo principi molto significativi proprio in riferimento all'oggetto qui riguardato.

Tuttavia prima di fermare la nostra attenzione su di essi, desidero fare una precisazione. Il provvedimento o documento era praticamente ignorato e non fu mai pubblicato, anche se fu stampato ed evidentemente rimesso agli interessati. Ricordo che anche in Rota di esso si venne a conoscenza — riservata — soltanto perché trattandosi una causa proveniente dai Paesi Scandinavi *coram Lefebvre*, il Ponente dovette chiedere notizia a quel Dicastero, avendone trovato un riferimento negli atti della stessa causa. D'altro canto si trattava di

provvedimento dato per particolarissime circostanze di luoghi e di persone.

Di fatto sono alcuni enunciati che troviamo ivi ad attirare qui la nostra riflessione. Innanzi tutto vi è il pieno riconoscimento di *valore probante* della *confessione giurata di entrambi i coniugi*, che viene posta fra gli argomenti principali nelle cause di nullità del vincolo (*Instructio*, 3, a).

Il documento fa poi riferimento, citandolo testualmente, ad un passo del GASPARRI, il quale a sua volta si appoggiava sul DE LUGO e in parte anche su SÁNCHEZ, che così suona: « Si hic igitur animus fuit in utroque coniuge (scilicet ut non nisi conditionate matrimonium contrahere intenderint), *ex utriusque confessione constabit sufficienter ut matrimonium possit declarari nullum **Etiam in foro Externo**...* nisi esset collusionis praesumptio. Si autem fuit in uno solo, sufficet ipsi in foro interno, imo sufficet etiam alteri coniugi, *si concurrant rationes probabiles ad existimandum ipsum non mentiri* » (*Instructio*, 7).

Il documento non può certamente mancare di norme prudenziali, per esempio ove si potrebbe profilare un pericolo di collusione fra le parti; quindi il giudice « Si utraque pars matrimonii nullitatem adstruat, e simultanea accusatione periculum collusionis adimat oportet percontando credibilitatem earundem, conversionis actoris sinceritatem explorando, etiam per testes fidedignos » (*Instructio*, 9).

Ma soprattutto dobbiamo far risaltare un principio chiaramente e perentoriamente enunciato circa il valore probativo della dichiarazione delle parti e che qui integralmente riportiamo attesa l'importanza fondamentale di esso: « Inspecto enim *uno naturae iure* vera atque *plena moralis certitudo* de nullitate matrimonii haberi potest *a sola partium aut earum alterutrius emissa declaratione*, dummodo earum credibilitas ac veracitas aestimari possit omni exceptione maior, *talis nempe quae omne prudens contrarii dubium excludat*: cui comparandae probe inservire possunt testes iurati ac fidedigni » (*Instructio*, 11).

Possiamo qui osservare che alla speciale normativa testé ricordata si appellava — per esplicita concessione del Sommo Pontefice — la sentenza rotale *coram Pinto* del 22 aprile 1974, la quale ne deduceva il principio: « Iure ergo naturae actoris depositio, ubi nullum prudens obstat dubium, sufficit ad demonstrandam matrimonii nullitatem » (num. 5).

Ma, prescindendo da simili casi eccezionali, occorre ricordare che la presunzione contenuta nel più volte citato art. 117 della « Provida Mater » non è stata recepita dalla giurisprudenza rotale.

Per esempio, la sentenza *coram Mattioli* del 24 marzo 1956 riconosceva la nullità del matrimonio quasi esclusivamente sulla base della deposizione dell'attrice che aveva subito il *metus* e che era ritenuta assolutamente credibile (vol. 48, 1956, pp. 284 ss.). La stessa sentenza, dopo la prima istanza, divenne subito esecutiva per concessione del Sommo Pontefice. Parimenti anche la sentenza *coram Felici* del 2 aprile 1957 pronunziava la decisione per la nullità basandosi molto sulla deposizione dell'attrice, ancora in materia di *metus* (vol. 49, 1957, pp. 278 ss.). Anche questa sentenza fu resa esecutiva subito dopo il primo grado di giudizio. Neppure la deposizione del *simulante* può essere disattesa, anzi essa può avere il suo valore — scriveva il Cardinale Pericle Felici —, decisivo o no per la nullità a giudizio del giudice.

Sarà tuttavia la normativa del Codice del 1983 a modificare radicalmente questa tendenza, o meglio questa mentalità canonistica, così che ci sembra possa dirsi che il paragrafo 2 del can. 1536 manda all'aria in qualche modo quell'art. 117, trovando il suo complemento nel can. 1679, precisamente in materia di cause matrimoniali.

7. *La prospettiva del CIC/1983.*

Sappiamo bene che il capitolo « *de partium declarationibus* » è il primo del titolo IV « *de probationibus* » (Libro VII: De processibus; Parte II: De iudicio contentioso). Già dunque da un punto di vista formale certamente le *dichiarazioni delle parti* sono incluse fra le *prove*, anzi nell'elenco di queste figurano al primo posto, venendo poi i capitoli sui documenti, sui testimoni, sui periti ecc. Il che, nella nuova sistemática del libro sui processi, è molto significativo, tenendo presente che non è prevista più la sola *confessione* delle parti e che anche nelle cause di *bene pubblico* esse possono avere forza probatoria (can. 1536 par. 2).

Quindi *il primo strumento di prova* preso in considerazione dal diritto del Codice del 1983 è costituito dalle *dichiarazioni delle parti*, la cui importanza è inutile richiamare, specialmente nelle cause in cui la controversia verte su fatti per loro natura nient'affatto o poco noti ai terzi: questo è il caso dei processi matrimoniali che costituiscono tanta parte della prassi giurisprudenziale canonica.

Nello stesso tempo la collocazione al primo capitolo sotto il titolo « *de probationibus* » dei canoni attinenti alle *dichiarazioni delle parti* sembra risolvere implicitamente in modo positivo la questione,

posta in dottrina e in giurisprudenza, se appunto tali dichiarazioni delle parti in genere, e quindi non soltanto la *confessio iudicialis*, siano da considerare *prova in senso pieno*, e non invece soltanto inizio o fondamento della vera prova.

In ogni caso già tale fatto sembra voler togliere quel sospetto col quale — come abbiamo già visto in precedenza — la normativa e la prassi conseguenti al CIC/1917 guardavano alle deposizioni delle parti, cui veniva negato quasi ogni valore probativo, con una sottintesa sfiducia di fondo verso la persona umana.

Non possiamo tuttavia dimenticare che certe *garanzie* il legislatore sembra esigere perché le affermazioni delle parti acquistino il loro pieno e vero valore, così come non sono da sottovalutare alcune *distinzioni* fatte in materia.

Ed in primo luogo quindi, una parola va detta circa il *giuramento*, previsto nel *can. 1532* nel capitolo, appunto, ove sono contenute le norme circa le dichiarazioni delle parti. Secondo il CIC/1917 (*can. 1744*), il giudice, nelle cause contenziose in cui fosse interessato il *bene pubblico*, doveva esigere dalle parti il giuramento di dire la verità; nelle cause invece di puro *interesse privato*, poteva esigerlo o non esigerlo, secondo sua prudenza. Oggi le parole del *can. 1532* variano un poco, però l'obbligo che incombe sul giudice è lo stesso: *deferat*, dice il Codice, nelle cause di pubblico interesse; *potest*, secondo sua prudenza, nelle altre cause di interesse particolare. Ocorre tuttavia ricordare che, tanto il giuramento di dire la verità (previo) quanto quello di averla detta (conclusivo), *non è mezzo di prova, ma* soltanto una *garanzia*, di maggiore o minore valore, secondo la religiosità delle persone, la loro sincerità e fedeltà a quanto fanno e dicono dinanzi al giudice. Questi giuramenti toccano direttamente non la verità oggettiva e storica, ma piuttosto ciò che sa la parte dichiarante: il che può essere distinto dal fatto che essa verità nella sua integrità esistesse realmente.

In questa valutazione delle dichiarazioni delle parti è da tener presente ancora il *can. 1534* (che rimanda ai *cann. 1548 par. 2, 1°; 1552; 1558-1565*). Il canone cioè indica che in tali dichiarazioni si dovrà tenere conto sempre dell'influsso dell'interesse soggettivo nella deformazione della verità oggettiva: per mancanza di sincerità, per passione e difetto di oggettività, per prevenzione che facilmente induce ad errori, o per i motivi esistenti in ciascuna parte nell'intento di osservare in pratica una determinata condotta e pretendere di giustificarla.

Non minore attenzione esige la lettura del *can. 1536*: ove viene fatta chiara *distinzione* circa il *credito* che può essere concesso alla confessione giudiziale se questa viene resa nelle cause di interesse meramente *privato* o invece nelle cause che interessano il *bene pubblico*. In altre parole, la confessione giudiziale ha valore di *piena prova* — come del resto era previsto anche nel vecchio Codice: *can. 1751* — nelle cause di interesse *privato*; mentre in quelle che riguardano il *bene pubblico* tanto la dichiarazione in genere quanto la confessione in specie hanno valore di *prova* da valutare dal giudice, ma non si può ad esse attribuire forza di prova piena se non si aggiungono altri elementi che la corroborino del tutto.

Concetti questi che debbono essere approfonditi, se non vogliamo entrare in un ginepraio inesplicabile o trovarci di fronte a principi che sembrano in netto contrasto di antitesi fra loro. Ma a tale scopo occorre qui fare subito qualche riflessione di carattere generale e di richiamo ai supremi principî ispiratori di tutta la processualistica canonica. Da un lato, infatti, è certo che il sistema delle prove nell'ordinamento processuale canonico non obbedisce ad un criterio di *prove legali* o legalismo delle prove, ma il loro valore è lasciato al *libero convincimento* del giudice, e cioè all'apprezzamento raggiunto con *morale certezza*. Questa peraltro deve trovare il suo *riscontro oggettivo*, necessariamente, *in actis et probatis*. Nello stesso tempo tuttavia il legislatore canonico ha voluto dettare alcune *norme orientative* di apprezzamento delle stesse prove, dalle quali evidentemente il giudice non può prescindere ma che tuttavia non ne coartano l'argomentazione logica volta, in un libero apprezzamento, a conseguire sul fatto una certezza morale.

Per tornare dunque al *can. 1536*, notiamo che il primo paragrafo riguarda le cause in cui trattasi di *negozio privato* senza interesse del bene pubblico. In queste cause, quando vi è confessione giudiziale in senso stretto (cfr. *can. 1535*), abbiamo detto che ci troviamo di fronte ad una *piena prova*: ma ciò più esattamente consiste nel fatto che il valore di questa confessione sta nel sollevare l'altra parte dall'onere della prova, e non invece che ci si trovi di fronte ad una *prova efficace*. Si dice infatti e soltanto che essa esonera dall'*onus probandi*, in quanto la parte cui incombe la necessità di provare cessa dall'aver tale onere.

Il paragrafo secondo del *can. 1536* è invece riferito alla forza probatoria, tanto delle dichiarazioni delle parti quanto della confessione giudiziale, nelle cause di *interesse pubblico*. È indubitato che il

legislatore ecclesiastico riconosce che tali dichiarazioni o confessioni possono avere *valore probatorio*, ma nello stesso tempo lascia la valutazione alla prudente discrezione del giudice, cui affida l'apprezzamento del loro valore *unitamente e congiuntamente* con le altre prove e circostanze della causa. Sembra chiaro che a questa *libera valutazione* del giudice la legge ponga *un limite*: non può essere attribuita efficacia di *prova piena* alle dichiarazioni delle parti né alla confessione giudiziale, per se stesse soltanto, senza altri elementi probatori che le corroborino. Il giudice dovrà dunque esaminare se il litigante dà la sua confessione con libertà e senza costrizioni o inganni, con serietà e sincerità, con coerenza nelle sue affermazioni; se la confessione sia dovuta a errore, dimenticanza, turbamento psichico; se il contenuto della confessione offre motivi di verosimiglianza e di chiarezza; se concorda col significato delle altre prove.

Possiamo qui adattare in qualche modo la distinzione che già faceva il LEGA-BARTOCETTI circa la *fides* cioè la *forza probativa* dei testi: la quale può essere considerata o in senso *assoluto* cioè in se stessa ossia nel singolo teste; ovvero in modo *relativo* cioè valutando e confrontando fra loro i testi e le testimonianze. Se forza probativa è riconosciuta quindi alla dichiarazione o confessione della parte presa in se stessa cioè in modo assoluto, essa tuttavia non può prescindere dal raffronto con gli altri atti della causa, e quindi non essere considerata e valutata anche relativamente.

Resta comunque pacifico oggi nella dottrina che, diversamente dalla legislazione anteriore, in cui la *confessione giudiziale* non aveva valore probatorio nelle cause riguardanti il bene pubblico, ora — e la cosa va segnalata — secondo l'indirizzo della giurisprudenza e della dottrina ci troviamo di fronte ad una importante novità: ad essa cioè si attribuisce *forza probante* (benché non di piena prova), che deve essere valutata dal giudice; e quindi, pur con questa limitazione, essa potrà arrivare ad ottenere efficacia di prova piena se è corroborata pienamente da altri elementi di prova, come per esempio da indizi e da amminicoli. Ma più in generale la novità riguarda le *dichiarazioni delle parti*: mentre secondo la legislazione precedente esse non avevano alcun valore probatorio, ora invece si attribuisce loro la medesima efficacia probativa della confessione giudiziale. Questa disposizione sembra essere in armonia con la moderna scienza processualistica, secondo la quale si dà maggior rilievo al libero interrogatorio delle parti, ed anche un certo valore probatorio.

Posto dunque il principio che confessione e dichiarazione della parte, secondo la valutazione del giudice, possono formare piena prova

in presenza di altri elementi che le corroborino, possiamo e dobbiamo chiederci quali sono questi elementi atti allo scopo. Il MORRISEY li ritrova in primo luogo negli antecedenti familiari e sociali che situano la persona nel suo contesto vitale: elementi quindi di cultura, di vita sociale, politica e religiosa, storia familiare. Ancora un'altra serie di circostanze può completare la prova: nei Paesi ove le decisioni ecclesiastiche non conseguono effetti civili, è talora più facile riconoscere la credibilità delle parti che si presentano dinanzi ai tribunali ecclesiastici unicamente per ottenere la pace della propria coscienza. Per analogia possiamo qui comprendere anche quelle parti le quali, pur vivendo in Paesi ove le sentenze ecclesiastiche possono ottenere efficacia civile, tuttavia hanno già risolto civilmente e cioè dinanzi allo Stato la propria situazione mediante, per esempio, una sentenza di divorzio, e quindi hanno conservato interesse unicamente di natura religiosa e di coscienza nel proporre il proprio caso dinanzi ai Tribunali della Chiesa. Un terzo fattore infine, proviene dalla esperienza dello stesso giudice: chi ha giudicato centinaia di cause può utilizzare i dati generali della psicologia per aiutarsi a prendere una decisione sul caso singolo.

In questo tentativo di ricerca degli elementi atti a far apprezzare convenientemente le affermazioni delle parti, specificatamente nelle *cause matrimoniali* cui esso è riferito, appare di singolare importanza la disposizione stabilita nel *can. 1679*, secondo cui, in mancanza di altre prove e quindi in via sussidiaria, il giudice « ad partium depositiones ad normam *can. 1536 aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri potest, adhibeat, praeter alia indicia et adminicula* ».

Come giustamente ebbe ad osservare il GORDON, il valore e l'utilità di questo *argomento morale* poggiano sul fatto che esso risulta da pochissimi elementi oggettivi, fra loro tuttavia così strettamente connessi da poter produrre nell'animo del giudice la necessaria certezza morale. Quindi i matrimoni che sono detti *oggettivamente* invalidi, debbono essere dimostrati tali almeno per questa via; se poi non sono dimostrati tali, si deve giustamente ritenere che trattasi piuttosto di invalidità *soggettiva*. Pertanto questa *prova sussidiaria* costituisce il mezzo saggiamente offerto dal Legislatore perché ai così detti *casì di foro interno*, che tali sono realmente, sia data soluzione nel foro giudiziario.

Dobbiamo tuttavia qui ribadire concetti già prima accennati. Indubbiamente il giudice deve valutare liberamente le prove — *acta et*

probata —, che costituiscono la struttura della certezza morale. Questa certezza ha un contenuto che oltrepassa la pura soggettività del giudice: possiede una *oggettività* tale che può essere trasmessa alle parti e ai tribunali superiori per mezzo della *motivazione*. Occorre intendere correttamente che tale oggettività non sta in ciascuno di questi mezzi, ma piuttosto nella *capacità oggettiva* che tutti gli indizi e le prove *congiuntamente* sono suscettibili di produrre in una persona competente in materia e di sano giudizio. Il sistema del libero apprezzamento della prova (cfr. can. 1608 par. 3), del quale il diritto della Chiesa si sente a ragione orgoglioso, niente ha a che vedere con la *costruzione* arbitraria del fondamento di fatto (LOBELL).

Una parola infine dobbiamo dire circa la *confessione stragiudiziale*. Il can. 1537 offre la regola per la valutazione di essa. Si tratta di vera confessione, cioè di *pronuntiatio contra se*. È una prova mediata, poiché si tratta di provare in giudizio il fatto della dichiarazione attraverso un altro mezzo legittimo di prova: è una *probatio probanda*, come dicevano gli Autori antichi. La sua valutazione, attese le circostanze del caso, è lasciata alla discrezionalità del giudice. In generale si dà maggior credito ai fatti che alle parole: *facta sunt verbis validiora*; e maggior valore alle parole scritte che a quelle orali: *verba volant, scripta manent*. Comunque il can. 1537 conferma ancora per la confessione stragiudiziale portata in giudizio la netta prevalenza del libero apprezzamento del giudice.

Ci possiamo dunque in conclusione porre la domanda: se cioè *la deposizione del coniuge* sia per se stessa sufficiente ad indurre la necessaria certezza morale nelle cause di nullità di matrimonio. Non esiterei a rispondere affermativamente, pur dovendo ancora una volta ribadire l'esigenza posta dalla legge positiva canonica del rafforzamento di tale mezzo di prova con altri indizi, circostanze o amminicoli che confermino la tesi sostenuta. In questa persuasione ci conforta quanto abbiamo finora esposto e che rappresenta una continuità di progressivo riconoscimento del principio stesso, fondato sul diritto naturale. La normativa canonica del nuovo Codice poi sembra congruente con ciò: non soltanto perché non respinge 'a priori' che le deposizioni delle parti possano avere forza probante, come finora si è visto; ma anche e soprattutto perché, proprio e specificatamente nelle cause di nullità di matrimonio, lo stesso testo codiciale (cfr. can. 1679) suggerisce il modo di poter conferire *valore di piena prova* alle deposizioni dei coniugi, qualora manchino altre prove, ricorrendo cioè alla credibilità delle stesse parti, nonché agli indizi o amminicoli.

È il problema che ci ponemmo in un nostro articolo, apparso su *L'Osservatore Romano* del 13 settembre 1987, in cui trattammo la questione dell'ammissione ai sacramenti dei divorziati civilmente risposati. È inutile ricordare — scrivevamo allora — che il processo canonico, in specie quello di nullità di matrimonio, è quanto mai umano e scevro da formalismi non sostanziali. Ma la questione che potrebbe sembrare più ardua è quella riguardante un motivo di nullità che risieda nell'intenzione non manifestata di una o di entrambe le parti, e che quindi sembrerebbe non potersi dimostrare « in foro esterno ». Tuttavia il problema, pur esistendo e di non facile soluzione, non è ignorato soprattutto dalla giurisprudenza e dalla prassi giudiziaria. Con esso è collegato quello affine della esistenza di un solo teste capace di testimoniare in causa. Comunque già la normativa canonica in proposito è quanto mai ricca di equità e larghezza di criteri valutativi. Quindi il sottolineare le esigenze del processo canonico non deve indurre a concludere che le prove per la nullità siano così rigide da dover precludere in frequenti casi l'acquisizione della certezza morale: al contrario, soltanto in rarissimi ed eccezionali casi potrebbero presentarsi quelle difficoltà. In sintesi: ipotizzare casi in cui la certezza morale può essere raggiunta soltanto in foro interno, cioè di coscienza, significa fare accademia scolastica, essendo nella realtà una simile eventualità tanto rara da potersi considerare come praticamente mai verificantesi.

8. *La nuova giurisprudenza della Rota Romana in merito.*

Vorrei premettere alcune osservazioni preliminari. Innanzi tutto è da presumere che la Rota abbia seguito e segua le direttrici indicate nel nuovo Codice, non potendosi ipotizzare un distacco del Tribunale Apostolico da esso; piuttosto sarebbe interessante uno studio approfondito di comparazione fra enunciati contenuti nelle sentenze prima del 1983 e altri fatti in decisioni posteriori a tale data, ma sempre provenienti dai medesimi *Turni* o, più precisamente, dagli stessi *Ponenti* (estensori delle sentenze).

D'altro canto sarebbe impensabile una « fuga in avanti » da parte di un Tribunale della Santa Sede, le cui decisioni dovrebbero essere esemplari per gli altri Tribunali periferici, e quindi ispirate sempre a ragionevole prudenza.

Nella breve esposizione di questa giurisprudenza mi atterrò evidentemente alle affermazioni che si riscontrano « in diritto » nelle

stesse sentenze rotali, cui generalmente deve ritenersi congruente anche la argomentazione *in fatto*.

In realtà, il problema della valutazione delle dichiarazioni delle parti appare in due tipi di cause, quasi esclusivamente cioè nelle cause trattate per *metus* e in quelle fondate sulla asserita *simulatio* (sia questa « *totalis* » o « *partialis* », secondo le correnti espressioni).

È poi del tutto evidente la ragione per cui tale problema si ponga in questi tipi di cause unicamente: e comunque noi ora seguiremo la stessa distinzione, ricordando dapprima i principi affermati nei processi per timore per passare poi a quelli proposti ove il giudizio verte sulla asserita simulazione.

a) *cause ob metum*.

Per dare uno sguardo a questo genere di cause — che per la verità non sono ormai così frequenti come lo erano una volta, probabilmente per le mutate condizioni sociali nel mondo intero — ho scelto alcune sentenze iniziando dal primo anno successivo alla promulgazione del vigente Codice, per poi passare ad altre di data recentissima. Dopo aver dato una lettura delle singole sentenze, potremo trarre alcune conclusioni.

1) *Esposizione analitica delle sentenze*.

— *coram Ruot*: 24 maggio 1984. La prova del capo del *metus* non è priva di difficoltà. In specie per quanto riguarda l'avversione, questa è conosciuta specialmente ed intimamente da colui che ha subito il timore come deve dirsi anche per la gravità del timore stesso cioè della trepidazione soggettiva dell'animo. Per tale motivo spesso le sentenze rotali hanno dichiarato che deve essere dato grande credito alle deposizioni di colui che è stata vittima della costrizione: si tratta infatti di un atto interno: quindi si deve credere a colui che accusa di essere stato costretto, purché egli, tutto sommato, valga a farsi attribuire piena fede.

— *coram Bruno*: 28 marzo 1985. In questo genere di cause si deve dare grande importanza alla dichiarazione di colui che ha subito il timore e alle deposizioni dei testi soprattutto se sono della famiglia, purché consti della loro piena verità e confermino le proprie asserzioni con fatti e argomenti certissimi.

— *coram Jarawan*: 20 aprile 1985. È cosa notissima che la confessione di colui che accusa la nullità del matrimonio vale tanto

quanto egli è credibile; la medesima confessione deve essere rafforzata da testi degni di fede.

— *coram Colagiovanni*: 11 dicembre 1985. La prova diretta del timore si ha attraverso una chiara e credibile deposizione di colui che ha incusso il *metus*, la confessione di colui che lo ha subito e le deposizioni dei testi.

— *coram Pompedda*: 28 gennaio 1988. È necessario non dimenticare il principio, continuamente dichiarato in questo genere di cause, che cioè deve essere tenuto conto in sommo grado dell'affermazione di colui che ha subito il timore: poiché nessuno meglio e più esattamente di lui può conoscere l'animo del medesimo. Inoltre, tenuto conto della legge vigente (cfr. can. 1536 par. 2), le dichiarazioni delle stesse parti, anche nelle cause che riguardano il bene pubblico, possono avere efficacia probativa, da valutare da parte del giudice insieme con le altre circostanze della causa, benché non possa essere attribuita loro forza di piena prova se non si aggiungano altri elementi che le rafforzino del tutto.

— *coram Giannecchini*: 18 dicembre 1990. La costrizione e la minaccia del male debbono essere provate, oltreché attraverso la confessione di colui che ha subito e di colui che ha inferto il timore, soprattutto stragiudiziale, anche attraverso testi idonei, di scienza propria o almeno non sospetta quanto al tempo.

— *coram Boccafola*: 21 febbraio 1991. Un peso particolare deve essere attribuito alla confessione, giudiziale e stragiudiziale, di colui che sia stato costretto da timore al matrimonio, purché a lui e ai suoi testi sia da concedere piena fede. In questo contesto si deve guardare a quanto stabilisce il can 1536 par. 2. Si possono citare le sentenze: *coram Bruno* del 25 maggio 1984; *coram Davino* del 13 aprile 1984; *coram Boccafola* del 30 novembre 1989; *coram Colagiovanni* del 5 novembre 1980; *coram Stankiewicz* dell'11 marzo 1980.

— *coram Civili*: 22 marzo 1991. Si prova il timore reverenziale con la confessione della parte attrice, confermata dalle dichiarazioni di testi degni di fede; dalla considerazione e dal confronto dell'indole e del rapporto tra il *metum patiens* e il *metum incutiens*; dalle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti al matrimonio. Molto peso si deve attribuire alle affermazioni di colui che si dice abbia sofferto il *metus*. Infatti, poiché il consenso si effettua con un atto interno, la vittima direttamente può conoscere se liberamente o forzatamente ha dato il proprio consenso.

— *coram Davino*: 20 giugno 1991. In verità, per quanto riguarda la prova del *metus*, attesa la difficoltà di ciò, viene rallentato il rigore della

legge, così da attribuire molto peso alla deposizione giurata di colui che ha subito il timore, e da ammettere come testi anche coloro che incussero il timore, e da lasciare al ragionamento e alla prudenza del giudice la valutazione probativa degli indizi e congetture, facendo tuttavia attenzione a che mai venga pronunciata sentenza contro il matrimonio se non si abbia un complesso di motivi che escludano ogni dubbio prudente circa l'esistenza dell'impedimento. Si citano le sentenze: *coram Ewers* del 10 dicembre 1977; *coram Davino* del 14 novembre 1985.

b) *Sintesi della giurisprudenza.*

Dopo questa esposizione analitica delle singole sentenze in materia di *metus*, possiamo, a modo di conclusione, proporre una *sintesi* di ciò che la giurisprudenza rotale insegna per quanto concerne il *valore probativo* attribuito in esse alle *dichiarazioni delle parti*.

Innanzitutto è chiarissimo, ed è quasi una ripetizione (vorrei dire monotona, ma certamente uniforme), che secondo i Giudici della Rota, nella prova del *metus*, si deve dare *grande anzi moltissimo peso* alle dichiarazioni di quella parte che dice di aver subito la costrizione. Ciò vale sia per quanto concerne l'esistenza dell'*avversione* sia per quanto riguarda il timore in se stesso cioè come *animi trepidatio*, estesa questa fino alla determinazione della *gravità* di essa. È inoltre evidente, anche nelle espressioni verbali usate nelle sentenze, che in queste cause la dichiarazione della parte (specificatamente di colui o colei che ha subito la costrizione) ottiene *valore di prova*. Anzi occorre notare che, in quanto e soltanto nell'ambito di una *conoscenza di fatti interiori* (sia l'*aversio* sia l'*animi trepidatio*) direttamente vissuti dal soggetto e da lui manifestati, la dichiarazione della parte costituisce *prova unica e di particolare importanza*.

Non sembra tuttavia si possa affermare che nelle sentenze rotali la dichiarazione della parte (o delle parti), in materia, per se stessa e priva di ogni altra prova costituisca prova piena, in quanto necessita di conferma di altri elementi, che sono dati sia da congruenti testimonianze sia soprattutto da fatti e circostanze di significato univoco e confluenti nella tesi sostenuta dalla parte stessa. Si tratta evidentemente di circostanze soggettive (indole delle persone, relazione fra *metum patiens* e *metum incutiens*, ambiente familiare e cultura) ed oggettive (comportamento pre- e post-matrimoniale di colui che fu costretto), dalle quali si possa dedurre e la contrarietà al matrimonio e la costrizione subita.

Quindi mi pare di poter dire che la giurisprudenza rotale si muova *esattamente sulla linea tracciata dal can. 1536 par. 2.*

b) *cause ob simulationem.*

Prima di passare all'esame analitico delle sentenze che interessano il nostro argomento, desidero fare due precisazioni.

Innanzitutto: come ben si sa la *simulazione* può essere intesa o come esclusione dello stesso matrimonio (*simulazione totale*) ovvero come esclusione di un elemento essenziale o di una proprietà essenziale del matrimonio (*simulazione parziale*). Ma i principî seguiti dalla giurisprudenza in fatto di valutazione delle affermazioni delle parti non sembrano differenziarsi nel riguardare l'una o l'altra specie di simulazione: e quindi era inutile distinguerli nella esposizione delle sentenze.

In secondo luogo: ho ritenuto utile riferire ancora alcune sentenze degli anni immediatamente successivi alla promulgazione del nuovo Codice, prima di citarne altre di epoca più recente e cioè degli anni 1990 e 1991, e ciò per un motivo molto semplice. Attesa infatti l'inevitabile lentezza in cui dottrina e giurisprudenza sogliono passare da un regime normativo ad un altro, era interessante vedere se, nella nostra materia, si fosse verificato lo stesso fenomeno. Nella sintesi che alla fine proporremo vedremo che cosa si deve dire in proposito.

1) *Esposizione analitica delle sentenze.*

— *coram Fiore: 31 gennaio 1984.* Non è sufficiente per provare l'esclusione del *bonum sacramenti* l'affermazione benché giurata del simulante e dell'altra parte: ma occorre prima di tutto provare la causa della simulazione e questa deve essere stabilita da circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti alle nozze, tali da ingenerare la morale certezza nel giudice circa il fatto di un consenso finto.

— *coram De Jorio: 22 febbraio 1984.* La confessione del simulante, soprattutto stragiudiziale, è di grande peso per provare l'esclusione del *bonum prolis*, tuttavia una tale dichiarazione né del simulante né dell'altro coniuge è idonea a costituire prova contro il valore del matrimonio. La confessione cioè la rivelazione del simulante costituisce l'inizio della prova della tesi della parte attrice: ma non è un mezzo atto a dimostrare la simulazione, poiché si trova in contraddizione con le parole usate nella celebrazione delle nozze. Quindi la veridicità della confessione deve essere comprovata da argomen-

ti tanto solidi che valgano a far superare la presunzione contraria. Maggiore peso invece viene riconosciuto alla manifestazione del simulante, fatta sia prima sia poco dopo le nozze, poiché si deve presumere che essa sia stata fatta non per liberarsi dal vincolo del matrimonio. Cfr. *coram De Jorio: 19 febbraio 1966*.

— *coram Bruno: 22 giugno 1984*. Per quanto riguarda la prova dell'esclusione del *bonum sacramenti*, è indubitato che la confessione del simulante, sia essa giudiziale sia essa stragiudiziale, ha la sua importanza, soprattutto quando si tratta di persone degne di fede, ma essa non è affatto sufficiente. Occorre invece che essa trovi conferma e nella causa della simulazione e nelle circostanze.

— *coram Funghini: 22 gennaio 1986*. Trattandosi di esclusione del *bonum sacramenti* la prova, come per ogni genere di simulazione, è difficile. Oltre alla confessione del simulante, sia giudiziale sia stragiudiziale, confermata dalle deposizioni di testimoni degni di fede, è necessario che vi sia una causa idonea e proporzionata di simulazione, ed inoltre occorre porre mente anche alle circostanze.

— *coram Davino: 11 aprile 1986*. La prova dell'esclusione del *bonum sacramenti* ha inizio dalla confessione del simulante, non tanto giudiziale, che non costituisce prova, ma stragiudiziale, la quale in tempo non sospetto è stata affidata a testimoni degni di fede. Se manca questa confessione stragiudiziale, diviene più difficile la prova della simulazione. Inoltre si deve badare molto alla causa della simulazione, senza la quale invano si chiederebbe la nullità per questo capo.

— *coram Pinto: 20 giugno 1986*. Mentre nel diritto precedente la deposizione giudiziale dei coniugi non era idonea a provare la nullità del matrimonio, nel diritto vigente essa può avere efficacia probativa, da valutare insieme con le altre circostanze della causa, anzi ad essa, aggiungendosi altri elementi che la confermino pienamente, può essere attribuita efficacia di prova piena.

— *coram Colagiovanni: 8 luglio 1986*. La prova della *simulazione totale* è difficile. Non è sufficiente la confessione del simulante, se non si hanno testimoni insospettabili e concorrano cause sufficienti a dimostrare una tale finzione del consenso.

— *coram Pinto: 14 novembre 1986*. Il Codice del 1983 attribuisce maggiore forza alle deposizioni delle parti. Nel diritto precedente le parti dovevano essere interrogate (cann. 1742-1746 CIC/1917), ma aveva efficacia di prova soltanto la confessione circa un fatto contrario a se stesso e favorevole per la parte avversa (cann. 1750, 1751, 1753 CIC/1917). Ora, anche nelle cause che interessano il be-

ne pubblico, non soltanto la confessione giudiziale, ma anche le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono avere forza probativa, da valutare dal giudice insieme con le altre circostanze, ma ad esse non può attribuirsi efficacia di piena prova se non si aggiungono altri elementi che le confermino del tutto. Quindi la forza probativa di esse è lasciata alla valutazione del giudice, ma sono soltanto un amminicolo che per sé solo non costituisce prova piena.

— *coram de Lanversin*: 25 luglio 1990. A conoscere l'intenzione di colui che ha escluso il *bonum sacramenti* non è sufficiente la dichiarazione del coniuge, ma possiede maggiore forza la grave causa. La certezza morale riguarda l'animo del giudice secondo cui egli, a meno che la legge non stabilisca circa l'efficacia di una prova, deve valutare le prove (can. 1608 par. 3).

— *coram de Lanversin*: 31 luglio 1990. Benché la prova della simulazione totale sia difficile, essa tuttavia non è impossibile. Per la prova della simulazione del consenso devono insieme concorrere tre cose: la confessione giudiziale del simulante e soprattutto quella stragiudiziale, fatta a testi degni di fede in tempo non sospetto; la grave causa proporzionata; le circostanze che dimostrino la simulazione non solo astrattamente possibile ma moralmente certa. La confessione giudiziale non è talmente necessaria che ove non vi fosse la prova sarebbe impossibile. Con più rigore si richiede la confessione stragiudiziale. La confessione, perché possa essere inizio della prova, deve riguardare non il matrimonio in genere ma quello specifico da contrarre.

— *coram de Lanversin*: 3 ottobre 1990. È utile esaminare quanto più accuratamente possibile le deposizioni delle parti, poiché su queste confessioni giudiziali è costruito tutto l'edificio della prova.

— *coram Pompedda*: 18 ottobre 1990. La simulazione del matrimonio, come anche l'esclusione di un elemento o proprietà essenziale, in giudizio viene provata con la confessione del simulante, le deposizioni dei testi ed inoltre soprattutto con la causa della simulazione. La confessione giudiziale nelle cause che riguardano il bene pubblico può avere forza probativa, da valutare dal giudice insieme con le altre circostanze della causa, ma ad essa non può essere attribuita forza di prova piena se non concorrono altri elementi che la comprovino del tutto. Quindi si deve ricorrere ai criteri stabiliti dal diritto circa la credibilità dei testi (can. 1572); ma soprattutto si deve guardare alla confessione stragiudiziale: cioè alle dichiarazioni fatte dalle parti fuori del giudizio e riferite dai testi, per scienza avuta in tempo non sospetto.

— *coram Doran*: 22 novembre 1990. La giurisprudenza per la prova dell'esclusione del *bonum sacramenti* (e in genere della simulazione) richiede: la confessione del simulante, la causa della simulazione, le circostanze della simulazione. Si deve notare che la confessione di colui che si dice abbia simulato, benché sia detta comunemente « fondamento della prova » nelle cause circa il consenso simulato, non è tuttavia fondamento in senso assoluto, ma piuttosto nel senso che la confessione del simulante è l'inizio della prova: in altre parole è fondamento della prova in quanto, avuta la confessione, è aperta la strada alla costruzione della prova. Cfr. *coram Ewers*: 13 novembre 1965; *coram De Jorio*: 26 febbraio 1969.

— *coram Pompedda*: 29 novembre 1990. Nella valutazione delle prove in fatto di esclusione del *bonum prolis* il giudice è completamente libero in quanto non è legato ad attribuire un peso predeterminato a una o all'altra prova: il Codice del resto ammette ogni genere di prove, purché siano lecite: can. 1527 par. 1.

— *coram Pompedda*: 30 novembre 1990. Nella valutazione delle prove nelle cause di nullità per esclusione del *bonum sacramenti* il giudice gode di una giusta e ragionevole libertà di ammettere ogni genere di prove (can. 1527 par. 1) e soprattutto di valutarle secondo la propria coscienza (can. 1608 par. 3), al fine di raggiungere nel suo animo la certezza morale circa l'oggetto da definire in sentenza (par. 1 cit. can.). Questa libertà del giudice ha soltanto un limite, che deve acquisire la certezza richiesta « ex actis et probatis » (par. 2 cit. can.): quindi si esclude soltanto che derivi da una sua personale cioè soggettiva opinione.

— *coram Funghini*: 5 dicembre 1990. La prova della simulazione consiste nella confessione giudiziale del simulante e soprattutto stragiudiziale, fatta in tempo non sospetto a testi degni di fede, nella causa proporzionata e grave, nelle circostanze.

— *coram Giannecchini*: 18 dicembre 1990. Le dichiarazioni (confessioni) delle parti, benché di grande valore, tuttavia non costituiscono prova ma piuttosto natura di prova da provare. La confessione è considerata dalla giurisprudenza rotale piuttosto come fondamento o inizio della prova, ma non indipendentemente da qualsiasi norma o motivo. La confessione del simulante, giudiziale o stragiudiziale, vale tanto quanto è grande la sua credibilità. Il valore e il peso della confessione non deve essere stabilito aprioristicamente o in modo ingenuo o credulo, ma piuttosto soppesati tutti gli elementi del caso. L'espressione della legge « vim probandi habere possunt » (can.

1536 par. 2) suggerisce una duplice possibilità o ipotesi: positiva e negativa, che deve essere ulteriormente determinata dal giudice tenendo conto delle circostanze della causa: luogo, tempo, qualità delle persone (come è detto nel can. 1572). Nell'ipotesi positiva, quando cioè la confessione giudiziale sembra avere una qualche forza probante, allora il grado di prova deve essere determinato dal giudice. In ogni caso è espressamente vietato al giudice attribuire valore di piena prova alla confessione giudiziale, se non vi siano *altri elementi* che del tutto, cioè *oltre ogni dubbio*, la rafforzino: elementi non comuni ma qualificati: testi, documenti, perizie, presunzioni ed ogni altro genere di prove ammesse: can. 1527.

— *coram Giannecchini: 18 dicembre 1990*. La confessione giudiziale fatta contro il valore del matrimonio per sé si presume essere sospetta, poiché data in tempo sospetto, cioè durante il processo in corso. A causa del pericolo evidente di mendacio e di collusione, la legge in primo luogo richiede che la confessione sia fatta contro se stesso: ciò non in senso morale e penale, ma piuttosto nel senso che sia fatta contro la propria utilità e il proprio comodo. Quindi anche quando la confessione giudiziale è fatta a favore del vincolo, essa può essere falsa.

— *coram Giannecchini: 18 dicembre 1990*. Quando vi è la vera confessione, essa da sola non è sufficiente per compiere la prova. In primo luogo è necessario provare la causa della simulazione. Inoltre sono richiesti testi che confermino le parole del simulante e le circostanze del matrimonio: deposizioni che devono essere comprovate da circostanze particolari e attribuibili a tempo non sospetto. Infine sono da valutare le circostanze antecedenti, concomitanti, susseguenti.

— *coram Boccafola: 15 gennaio 1991*. Per provare la *simulazione del consenso*, è fuor di dubbio che la confessione del simulante, sia giudiziale sia stragiudiziale, ha importanza, soprattutto quando si tratta di persone degne di fede e sia confermata da testi: ma essa non è affatto sufficiente. È necessario che la simulazione sia confermata dalla causa e dalle circostanze.

— *coram de Lanversin: 30 gennaio 1991*. La prova della *simulazione* ha inizio con la confessione del simulante, almeno per conoscere l'oggetto, i confini e i termini ed inoltre le circostanze, entro cui si è avuta una esclusione di un bene del matrimonio: cfr. *coram Giannecchini: 18 marzo 1989*. Occorre in primo luogo provare la causa della simulazione. Inoltre sono da apportare e da provare le circostanze.

— *coram Bruno*: 1° febbraio 1991. Per quanto riguarda la prova della *simulazione*, si deve dare gran peso alla deposizione giudiziale dello stesso simulante, se consta con certezza la sua credibilità e le sue dichiarazioni siano confermate dalla confessione stragiudiziale, affidata in tempo non sospetto a testimoni prematrimoniali e postmatrimoniali, degni di fede.

— *coram Jarawan*: 8 marzo 1991. In fatto di valutazione delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni, si deve dire che nel vigente diritto è lasciata maggior facoltà al giudice e nello stesso tempo è dato maggior spazio agli altri elementi di prova.

— *coram Bruno*: 22 marzo 1991. Per provare l'esclusione del *bonum prolis*, le deposizioni giudiziali delle parti non possono raggiungere forza di piena prova, se non sono rafforzate da altre prove ed elementi. Grande valore va attribuito alla confessione stragiudiziale affidata a testimoni degni di fede e di tempo non sospetto, ed inoltre alla *causa simulandi*, nonché alle circostanze, alle idee e al modo di comportarsi dei coniugi.

— *coram Giannecchini*: 22 marzo 1991. La prova dell'esclusione del *bonum sacramenti* è sempre difficile. Si deve correttamente valutare la confessione del simulante, sia giudiziale sia stragiudiziale, ricevuta da testimoni degni di fede ed in tempo non sospetto. Il giudice inoltre deve con oculatezza soppesare le circostanze della persona del simulante (educazione, istruzione, atteggiamento circa la dottrina cattolica, modo di vivere) e soprattutto la causa della simulazione.

— *coram Jarawan*: 17 aprile 1991. La prova dell'esclusione del *bonum sacramenti* si ottiene con la confessione giudiziale del simulante confermata da testimoni degni di fede. Oltre la confessione della parte è necessaria una causa proporzionata ed insieme le circostanze. Non è sufficiente la nuda affermazione delle parti e dei testimoni.

— *coram Davino*: 18 aprile 1991. La prova della *simulazione* del consenso inizia dalla confessione del simulante, non tanto giudiziale, che non costituisce prova, quanto piuttosto stragiudiziale, che in tempo non sospetto sia stata affidata a testimoni degni di fede.

— *coram Jarawan*: 24 aprile 1991. La prova dell'esclusione del *bonum prolis* in primo luogo e comunemente avviene con la confessione del simulante, confermata da testimoni di tempo non sospetto.

— *coram Boccafola*: 28 maggio 1991. Nei casi di *simulazione* è di massima importanza la credibilità del simulante. A provare la simulazione del consenso non è sufficiente la pura affermazione delle parti e dei testimoni, ma si richiede una causa idonea e proporzionata. La

confessione del simulante, benché non costituisca una vera prova, ha tuttavia gran peso, soprattutto se si tratta di confessione stragiudiziale.

— *coram Jarawan: 16 ottobre 1991*. Per provare la *simulazione*, oltre alle confessioni giudiziali delle parti e alle loro affermazioni raccolte da testi degni di fede in tempo non sospetto, e alle circostanze nonché alla causa, si deve porre attenzione all'educazione, alla formazione, alla mentalità e alle abitudini di colui che si dice abbia simulato.

— *coram Civili: 23 ottobre 1991*. Per provare l'asserita simulazione per esclusione della *indissolubilità del vincolo* matrimoniale non è affatto sufficiente la confessione giudiziale dello stesso simulante (cfr. can. 1536). Si richiede perciò la sua confessione stragiudiziale riferita da testi degni di fede informati in tempo non sospetto; inoltre le dichiarazioni delle parti e le deposizioni dei testi devono essere valutate alla luce della *causa simulandi*, sia prossima sia remota: cfr. *coram Corso: 16 novembre 1988*. Poiché i fatti sono spesso più eloquenti delle parole, occorre tener conto di tutte le circostanze relative al matrimonio, le quali possono aiutare a conoscere l'animo del nubente o dei nubenti: cfr. *coram Funghini: 16 gennaio 1991*.

— *coram Giannecchini: 22 novembre 1991*. Le difficoltà di provare l'esclusione del *bonum sacramenti* possono essere superate se concorrono: *a)* la confessione del simulante, la quale, pur non costituendo prova, è tuttavia inizio e fondamento di essa; essa tanto vale quanto ha di credibilità interna ed esterna; *b)* la confessione stragiudiziale riferita da testi degni di fede, correttamente informati e circostanziati nel riferire; *c)* le circostanze antecedenti e successive al matrimonio, fra cui principalmente la *causa simulandi*.

2) Sintesi della giurisprudenza.

Dopo aver riferito analiticamente i principî che troviamo affermati nella giurisprudenza rotale nell'ambito che qui ci interessa, relativamente alle cause per *simulazione*, sembra si possano *sinteticamente* trarre alcune conclusioni. Ma prima occorre una precisazione.

Come ben sappiamo, nella prassi dei tribunali ecclesiastici, proprio e soprattutto in tema di simulazione, viene con molta frequenza ma non sempre con altrettanta precisione terminologica usato il termine « *confessione* » — sia giudiziale sia stragiudiziale — per indicare più precisamente una *dichiarazione fatta da colui cui è ascritta la simulazione circa l'effettiva esclusione del matrimonio in sé ovvero di una*

sua proprietà o elemento essenziale. Tale dichiarazione assertiva di un determinato fatto (la simulazione) potrebbe ottenere il significato *vero e proprio* di « confessione » nel senso indicato dal can. 1535 qualora e soltanto se il simulante (in giudizio o fuori del giudizio, poco importa) facesse tale medesima affermazione *a proprio danno* (« contra se peracta »). Quindi solo allora avremmo una confessione vera e propria quando il simulante sostenesse in giudizio una tesi « pro validitate » ed insieme non negasse ma affermasse una sua volontà positiva da intendere « pro nullitate ». In altre parole: che il simulante sia parte attrice o parte convenuta nel processo di nullità di matrimonio, egli potrebbe rendere una *confessione in senso stretto* soltanto affermando un fatto contrario alla sua intenzione (per la nullità o per la validità) e favorevole all'intento della parte avversaria (sia essa per la validità o per la nullità). Con tale precisazione terminologica, ritengo che, ad evitare ogni equivoco, potremmo semplicemente intendere come « dichiarazione » della parte o delle parti ogni affermazione dell'una o di entrambe, sia essa vera e propria « confessione » sia invece essa una « confessione » in senso improprio. Quindi tutte le volte che nelle sentenze rotali citate finora abbiamo trovato il termine « confessione » possiamo più semplicemente sostituire lo stesso termine con l'altro più generico di « dichiarazione ».

Un'altra osservazione che possiamo fare preliminarmente, in una visione sintetica delle asserzioni giurisprudenziali riferite per lungo spazio di tempo a partire dall'entrata in vigore del Codice del 1983, è che l'attribuzione di valenza di « prova » cioè di valore probativo alle dichiarazioni delle parti in materia di simulazione, procede finora con molta riluttanza, per non dire con molta avversione. Anche quando, quasi timidamente si afferma che tali dichiarazioni hanno *valore di prova*, si insiste molto sulla necessità di una conferma derivata da *altri elementi* probatori, anziché sul *valore a sé stante* (assoluto) delle dichiarazioni quale vera prova. La cosa necessita qui di un chiarimento.

Il *can. 1536 par. 2* a ben leggerlo contiene due principi (direttivi) dati dal Legislatore in tema di valutazione della « confessio iudicialis » così come delle « partium declarationes ». Il *primo* è che esse possono avere forza cioè efficacia di prova. Il *secondo* principio è che le medesime (confessione e dichiarazioni) possono avere efficacia di piena prova soltanto in presenza di « alia elementa » che le confermino pienamente. Ora tutto il problema è di vedere se tali « elementa » siano o debbano essere necessariamente altre prove, quali i do-

cumenti, i testi, le perizie, ecc., ovvero se possano costituire elementi comprovanti altre circostanze che direttamente prova non costituiscono. La cosa — io ritengo — deve essere approfondita ricorrendo ad altri canoni, e specificatamente al *can. 1573* e al *can. 1679* (questo specifico per le cause di nullità di matrimonio).

Per quanto infatti attiene al valore della testimonianza di *un solo teste* — al di là dell'ipotesi del « *testis qualificatus* » — la legge canonica prevede che essa possa fare piena fede quando « *rerum et personarum adiuncta* » diano assoluta prova di credibilità al teste medesimo; quindi qui *gli elementi* che soccorrono al difetto di altri testi non vengono indicati in *altre prove* ma soltanto in circostanze oggettive e soggettive che comprovano la piena credibilità dell'unico teste.

Ancora più cogente, anche perché si tratta di norma specifica per le cause matrimoniali, è la supplenza dei testi mancanti data unicamente dalla provata credibilità (o anche da indizi e amminicoli) delle parti (*can. 1679*): quindi anche qui la legge — completando quasi e specificando quanto è detto in genere nel *can. 1536 par. 2* — ammette che si possa avere piena prova *unicamente* sulle dichiarazioni delle parti, senza dover ricorrere ad altre prove ma semplicemente dimostrando che le medesime meritano piena credibilità.

Mi sembra pertanto che laddove la giurisprudenza indica gli « *alia elementa* » previsti dal *can. 1536 par. 2* in quelle che più precisamente sono altre prove pure e semplici (testi, documenti, ecc.), non è ancora riuscita ad abbandonare gli schemi normativi conseguenti al Codice del 1917, rafforzati, come abbiamo già visto, dal famoso articolo 117 della « *Provida Mater* »; e così il Codice vigente del 1983 sarebbe vuotato, in merito, di ogni vera novità.

Ancora una terza osservazione, anch'essa di carattere generale, che tuttavia può essere utile ad una corretta lettura delle sentenze rotali, sempre nel nostro ambito, e quindi della giurisprudenza di questo Tribunale. Il problema che a noi interessa, cioè la questione circa il valore probativo delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità di matrimonio non si ritrova posto in modo diretto, esplicito e formale nella generalità delle sentenze della Rota, fatta eccezione di qualche caso particolare e sporadico. Le affermazioni invece fatte in proposito dai Giudici rotali sono piuttosto inquadrare in uno schema del sistema probatorio, in cui compare anche il cenno a tali dichiarazioni; e naturalmente non poteva mancare il riferimento in modo specifico al paragrafo 2 del canone 1536. Tutto ciò se, da una

parte, sembra rafforzare una immagine di lento procedere, e quasi di pigrizia o inerzia nell'abbandonare vecchi schemi e vecchie norme per cercare di immettersi nello spirito (ma anche nella lettera) della nuova legislazione canonica; dall'altra parte però deve indurre a molta prudenza e cautela nella lettura di affermazioni che potrebbero sembrare non conformi al Codice del 1983, ma che spesso, per essere fatte quasi incidentalmente ed in un contesto di sintesi generica, sono espressione soltanto dello sforzo per indicare criteri sicuri di valutazione degli atti e di discernimento della verità in processi di notevole complessità istruttoria.

Fatte queste premesse, cerchiamo ora di indicare in sintesi le affermazioni giurisprudenziali più significative (vorremmo quasi dire le « massime giurisprudenziali ») che possiamo ricavare dalle sentenze rotali, di cui abbiamo sopra analiticamente offerto un saggio di discreta ampiezza nell'arco di tempo dal 1984 all'anno 1991.

Troviamo dunque innanzi tutto una affermazione completamente singolare, sia perché si riscontra in qualche sentenza dello stesso Ponente sia perché si distacca chiaramente dalle altre: la confessione giudiziale del simulante, cioè, non costituirebbe prova. Altrove poi leggiamo anche qualcosa che richiama necessariamente a vecchi schemi: la confessione giudiziale fatta contro il valore del matrimonio è da presumere sospetta.

Al di là tuttavia di questi principi, bisogna dire che in senso generale le sentenze si pongono sulla strada tracciata dal più volte citato par. 2 del can. 1536, di cui, anche se non in modo formale ed espresso, intendono dare una interpretazione ed una applicazione specifica alle cause di nullità di matrimonio. Così in primo luogo, e molto ripetitivamente, leggiamo che la *sola confessione* non è sufficiente a costituire prova: essa indubbiamente, sia che trattisi di confessione giudiziale, sia che invece sia data fuori del giudizio, costituisce un fattore importante nella dogmatica probatoria, ma non è sufficiente. Naturalmente quando le sentenze parlano di *prova sufficiente* intendono riferirsi ad una prova che abbia tanta forza persuasiva da generare *certezza morale* nell'animo del giudice e quindi tale da doversi pronunziare giudizio secondo le affermazioni della parte.

Ma la confessione non è sempre di uguale gravità e importanza probatoria: ha valore soprattutto quando essa proviene da persone *degne di fede*, ma anche così non costituisce piena prova. La deposizione giudiziale del simulante, cioè, ha molto valore se consta della credibilità di lui, ma insieme se le sue affermazioni sono confermate

dalla confessione *stragiudiziale*, la quale, naturalmente, proviene in giudizio attraverso le deposizioni di testi. Non solo: ma mettendo a confronto la confessione giudiziale con quella stragiudiziale, le sentenze rotali non esitano ad affermare che questa ha maggiore efficacia probativa su quella; in altre parole, più delle dichiarazioni delle parti valgono le loro confessioni stragiudiziali fatte a testi in tempo non sospetto.

Si ottiene quindi un quadro dello *schema probativo* offerto in materia di simulazione. La prova di essa ha *inizio* dalla confessione del simulante, non da quella fatta in giudizio — che non sarebbe prova, si afferma — bensì dalla confessione stragiudiziale. Comunque le semplici affermazioni delle parti non sono sufficienti, ma devono trovare la propria conferma sia nella *causa simulandi* sia nelle *circostanze*. Anzi la causa della asserita simulazione ha maggior forza delle dichiarazioni o confessione delle parti.

La confessione del simulante come pure in genere le affermazioni giudiziali dei coniugi costituiscono dunque soltanto l'inizio della prova, in quanto cioè rappresentano il *fondamento* su cui è costruito tutto l'edificio della prova; concetto meglio precisato quando si afferma che tali dichiarazioni o confessione in tanto sono fondamento in quanto sono l'inizio della prova, cioè *aprono la strada* alla costruzione della prova.

Come si vede in questo schema altro non si fa che ricalcare vecchi concetti, con l'uso stesso di parole il cui significato non è privo di ambiguità (inizio? fondamento?), e il cui aggancio con la nuova normativa non è affatto chiaro.

Lo sforzo invece di interpretare e di applicare la vigente legislazione canonica è evidente, anche se timidamente espresso, laddove si afferma che in realtà la deposizione giudiziale dei coniugi ha *efficacia probativa*, o più esattamente *può avere* tale efficacia, che tuttavia deve essere valutata *insieme con* altri elementi. Non si tratta di attribuire aprioristicamente tale efficacia, poiché il grado di prova deve essere *stabilito dal giudice*. In altre parole, la forza probativa delle dichiarazioni delle parti è lasciata alla *valutazione del giudice*: esse costituiscono soltanto un *amminicolo* che per sé non ottengono valore di piena prova.

Si osserva in proposito che il diritto vigente consente al giudice uno spazio maggiore, di quanto non avesse prima, nella valutazione delle dichiarazioni delle parti e dei testi, e nello stesso tempo concede che gli altri elementi di prova abbiano maggiore spazio nella co-

struzione dell'argomento probativo. Indubbiamente nella valutazione delle prove il giudice canonico è completamente libero da ogni predeterminato valore legale delle prove. Tale libertà trova soltanto due limiti: che le prove siano lecite e che il giudizio venga formulato « ex actis et probatis ». In tal modo si ha una certezza di natura *oggettiva*, la quale nulla ha a che vedere con l'*opinione soggettiva*. Da ultimo si richiama il principio secondo cui — stando alla lettura corretta del canone — al giudice è fatto divieto di attribuire valore di *piena prova* alla confessione giudiziale, e quindi in genere alle dichiarazioni delle parti, se non vi sono *altri elementi* che comprovino del tutto, cioè pienamente tali affermazioni.

Resta allora il problema, come si diceva più sopra, di determinare questi *altri elementi*: questione sulla quale mi sembra di aver sufficientemente espresso la mia opinione, e sulla quale tuttavia la giurisprudenza della Rota non pare abbia dato finora una chiara risposta, che valga cioè a distaccarsi da vecchi schemi e vecchie normative e sia in piena aderenza ad una corretta interpretazione (in genere) ed applicazione (in specie alle cause matrimoniali) del testo del vigente Codice.

9. *Conclusioni.*

Giunto alla fine di questa esposizione, frutto di ricerca ma soprattutto di riflessione, ritengo non sia stato inutile — prima di entrare nell'argomento, oggetto di questo nostro saggio — premettere non soltanto alcuni concetti generali, ma particolarmente la sintesi dottrinale-giurisprudenziale sia del tempo anteriore al vigente Codice canonico, sia degli anni succeduti alla promulgazione di esso. Senza queste premesse non sarebbe stato né sarebbe possibile avere una piena comprensione delle affermazioni e delle posizioni giurisprudenziali della Rota Romana.

Nel riferire su questa non era mio intento presentare tutte e singole le sentenze che avessero toccato il nostro argomento, perché non si voleva dare un *elenco* delle medesime, ma si è inteso invece offrire *esemplarmente* un numero di esse sufficiente a darci un quadro esatto delle affermazioni comuni riscontrabili nelle decisioni di detto Tribunale.

Soprattutto ho avuto a cuore non fare una presentazione apologetica o laudativa, piuttosto ho sempre avuto dinanzi l'intento di presentare una lettura criticamente scientifica, o quanto meno ragionata delle sentenze rotali in merito.

Dire che il problema, oggetto di questo nostro modesto studio, sia stato affrontato dalle sentenze rotali fino ad oggi con una prospettiva aderente più al testo — nel suo contesto e nelle sue linee ideali — del vigente Codice, che ancorandosi in una visione propria alla vecchia legislazione e alla vecchia giurisprudenza, non mi sentirei onestamente di affermarlo. Ma noi sappiamo che il giudice, più che ad elaborare una dottrina completa ed approfondita, nelle sue sentenze ha di mira innanzi tutto la soluzione del caso singolo e concreto; la questione dottrinale sorge e s'impone soltanto allora quando proprio il caso nella sua concretezza richiede la posizione e la soluzione chiara di essa.

Né il giudice, d'altro canto, anche quello ecclesiastico può mai dimenticare che egli deve pronunciarsi « in foro externo », e questo ha sempre esigenze di certezza e di accertabilità tali, che impongono la necessaria prudenza; quando poi è in gioco il valore del matrimonio che se « ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest » (can. 1141), attenterebbe veramente ad una prerogativa unicamente a Dio spettante chi senza morale certezza pronunciasse sentenza di nullità.

E questa forse è in fondo la chiave di lettura della giurisprudenza rotale che qui abbiamo cercato di leggere e di esporre in merito alla valutazione delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità di matrimonio.

10. *Bibliografia indicativa e delle opere citate.*

V. BARTOCETTI, *De causis matrimonialibus*, Romae 1951; (a cura di) F. BERSINI, *I discorsi del Papa alla Rota*, Libr. Editrice Vaticana 1986; R. BERTOLINO, *La tutela dei diritti nella Chiesa*, Torino 1983; P.A. BONNET, *De iudicis sententia ac de certitudine morali*, in *Periodica* 75 (1986), pp. 61-100; Id., *Prova in generale - diritto canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII, Milano, Giuffrè 1988, pp. 679-694; CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO (Edición anotada a cargo de P. LOMBARDÍA y J.I. ARRIETA), Pamplona 1984; (SUPREMA SACRA) CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Mense Aprili 1951, *Vicariatus Apostolicus Sueciae, Causarum Matrimonialium contra bonum Sacramenti ex parte A catholicorum*; CORSO, *Le prove*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico*, Studi Giuridici XVII, Città del Vaticano 1988, p. 223-246; P. Card. FELICI, *Formalitates iuridicae et aestimatio probationum in processu canonico*, in *Communicationes*, vol. IX,

n. 1, 1977, p. 175-184; P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, voll. I-II, Typis Pol. Vaticanis 1932; T. GIUSSANI, *Discrezionalità del giudice nella valutazione delle prove*, Libr. Ed. Vaticana 1977; I. GORDON, *Novus processus nullitatis matrimonii*, Romae Pont. Univ. Gregoriana 1983; A. Card. JULLIEN, *Juges et Avocats des Tribunaux de l'Église*, Roma 1970; LEGA - BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, voll. I-III, Romae 1938; J. LLOBELL, *La genesi della sentenza canonica*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico*, 2^a ed., Città del Vaticano 1993; F.G. MORRISEY, *L'interrogation des parties dans les causes de nullité de mariage*, in *Dilexit Iustitiam - Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano 1984, p. 363-376; M.F. POMPEDDA, *De usu praesumptionum contra matrimonii valorem*, in *L'Année Canonique*, t. XXII, 1978, p. 33-41; ID., *Diritto processuale nel nuovo Codice di Diritto Canonico: revisione o innovazione?*, Relazione del 17 febbraio 1983, Roma, Associazione Canonistica; ID., *La questione dell'ammissione ai sacramenti dei divorziati civilmente risposati*, in *L'Osservatore Romano*, 13 settembre 1987, p. 8 (l'articolo, con qualche modifica, è stato pubblicato anche in *L'Osservatore Romano*, 28 maggio 1992, p. 6); ID., *Il processo canonico di nullità di matrimonio: legalismo o legge di carità?*, in *Quaderni Studio Rotale*, III, gennaio 1989, p. 25-44; WERNZ-VIDAL-CAPPELLO, *Ius Canonicum*, t. VI, *De Processibus*, Romae, Pont. Univ. Gregoriana, 1949; C. ZAGGIA, *Iter processuale di una causa matrimoniale secondo il nuovo Codice di Diritto Canonico*, in AA.VV., *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova, Gregoriana Editrice 1984, p. 203-242.